

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4119

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**QUINTARELLI, MUCCI, DAMBRUOSO, GALGANO, LIBRANDI, MENO-  
RELLO, MONCHIERO, VARGIU, CATALANO, BASSO, CARROZZA, DAL-  
LAI, MARZANO**

Divieto di utilizzo delle criptovalute che impiegano tecniche di  
anonimizzazione totale nelle transazioni economiche

*Presentata il 26 ottobre 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le criptovalute sono unità di conto immateriali, realizzate con tecniche crittografiche, generalmente scambiate *on line* utilizzando infrastrutture distribuite, aperte, *open source*, per realizzare la necessaria infrastruttura di fiducia.

Le tipologie di criptovalute più diffuse utilizzano pubblicamente una tecnologia denominata *blockchain* che prevede un registro distribuito delle transazioni e un meccanismo di pseudonimizzazione dei soggetti che effettuano transazioni, le quali sono tutte tracciate e riconducibili allo pseudonimo che le effettua. In questo senso non viene garantito il completo anonimato delle transazioni di pagamento: per ogni transazione sono registrati gli importi e gli pseudonimi di chi paga e di chi è pagato.

Le criptovalute sono scambiate liberamente tra persone e possono essere convertite in monete fiat (ovvero a corso legale) per il tramite di uffici di cambio *on line*. A livello mondiale diversi organismi di regolamentazione hanno introdotto o si stanno operando per introdurre norme di vigilanza e controllo su questi uffici di cambio.

In questo modo, una volta conosciuto l'attore di uno scambio verso una valuta fiat, è possibile avere visibilità di tutte le transazioni da lui effettuate, a meno di utilizzo da parte dell'attore di ulteriori sistemi di anonimizzazione, quali, ad esempio, dei sistemi che mischiano monete provenienti da più soggetti prima di restituire il controvalore all'utente, rompendo così il

collegamento univoco della catena di transazioni effettuate.

Tali monete, grazie alla possibilità di scambio verso monete fiat offerte da uffici di cambio non ancora regolamentati e quindi senza la possibilità di tracciamento degli utenti, alimentano l'economia sommersa del *dark web* e gli scambi illegali che ivi vengono attuati.

La ricerca in materia crittografica sta abilitando una nuova generazione di criptovalute che utilizza, per la dimostrazione delle transazioni, anche metodi crittografici chiamati « a conoscenza zero ».

Una criptovaluta con sistemi di dimostrazione a conoscenza zero assicura, su una rete decentralizzata che utilizza una *blockchain* pubblica, una confidenzialità totale dei pagamenti celando, in ogni transazione, l'ammontare, il soggetto pagatore e il soggetto pagato. Le transazioni possono essere verificate esclusivamente se in possesso di una chiave di visualizzazione che, per ogni transazione, è nella disponibilità esclusiva del soggetto pagatore e del soggetto pagato.

In questo modo, si realizza un sistema di pagamento totalmente anonimo che, a differenza del danaro contante, consente trasferimenti di valuta da un capo all'altro del mondo in tempo reale, senza possibilità di conoscere la provenienza dello stesso a una eventuale conversione in moneta fiat.

L'attrattività di queste monete è connessa alla possibilità della loro convertibilità in monete fiat per effettuare acquisti nel mondo materiale.

Per le criptovalute che non utilizzano tecniche di occultamento la previsione di tracciabilità realizzata presso gli uffici di cambio nel momento della conversione in uscita appare idonea a garantire un adeguato livello di contenimento del rischio di sfruttamento di queste monete per alimentare economie illegali; viceversa, criptovalute che sfruttino tecniche di occultamento trovano un forte incentivo al loro utilizzo in attività di scambi illeciti e riciclaggio di denaro.

Per questo motivo è opportuno introdurre tempestivamente delle disposizioni che limitino sul territorio nazionale l'utilizzo di tali sistemi e monete.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Divieto di utilizzo di criptovalute ad anonimizzazione totale).*

1. È vietato l'uso sul territorio nazionale a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità di criptovalute non pseudonime che utilizzano, nelle transazioni, tecniche di anonimizzazione totale relativamente a soggetti pagatori, a soggetti pagati, nonché all'importo della transazione.

2. È consentito l'uso di criptovalute che utilizzano tecniche di anonimizzazione totale esclusivamente se dotate di meccanismi di conoscibilità delle transazioni di conversione in uscita, nella disponibilità delle autorità giudiziarie nazionali con modalità stabilite dalla legge.

### ART. 2.

*(Divieto di esercizio di servizi di cambiavalute per le criptovalute ad anonimizzazione totale).*

1. Nel territorio nazionale sono vietati lo stabilimento di fornitori di servizi di cambiavalute di criptovalute ad anonimizzazione totale nonché l'offerta, la promozione o l'agevolazione dell'accesso, in qualunque modo, di servizi di cambio di valute ad anonimizzazione totale stabiliti all'estero.

2. Sono consentiti lo stabilimento di fornitori e l'offerta di servizi di cambiavalute stabiliti all'estero solamente se dotati di meccanismi di conoscibilità delle transazioni di conversione in uscita, nella disponibilità delle autorità giudiziarie nazionali con modalità stabilite dalla legge.

### ART. 3.

*(Divieto di cambiovaluta di criptomonete pseudonime provenienti da sistemi di anonimizzazione).*

1. I cambiavalute di criptomonete pseudonime provvedono a bloccare ogni con-

versione in altra moneta di criptomonete provenienti da servizi di anonimizzazione inclusi nell'elenco di cui al comma 2 e segnalano agli organi di vigilanza competenti gli estremi identificativi dei soggetti richiedenti l'operazione di cambiavalute.

2. L'autorità competente, indicata con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, redige, pubblica e mantiene aggiornato, anche in collaborazione con organismi internazionali con analogo incarico, l'elenco di cui al comma 1 dei servizi di anonimizzazione delle criptomonete pseudonime.

#### ART. 4.

##### *(Vigilanza e sanzioni).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze emana un apposito decreto recante istruzioni operative per la programmazione e per lo svolgimento dei controlli, da parte degli organismi di vigilanza competenti, sull'uso di criptomonete ad anonimizzazione totale difformi da quelle di cui alla presente legge, al fine di contrastare il loro utilizzo e la loro diffusione, nonché l'esercizio, l'offerta e la promozione di servizi di anonimizzazione di criptomonete pseudonime difformi da quelle alla presente legge. Nel medesimo decreto è altresì indicata l'autorità competente a redigere, pubblicare e tenere aggiornato l'elenco di cui all'articolo 3, comma 2.

2. I soggetti che non osservino i divieti di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

